COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.2.2009
COM(2009) 66 definitivo

2009/0027 (COD)

-

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

(SEC(2009) 153)
(SEC(2009) 154)

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

- **Motivazioni e obiettivi**

La presente proposta si inserisce tra le iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare una politica globale in materia di asilo. I lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo di Tampere.

Fin dal 2004 il programma dell'Aia – programma pluriennale inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia - ha raccomandato la creazione di uno spazio comune d'asilo attraverso l'istituzione di un'efficace procedura armonizzata, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione. In tale contesto, e per appoggiare l'impegno legislativo, il programma dell'Aia prevedeva la creazione di un Ufficio europeo incaricato di fornire sostegno a tutte le forme di cooperazione tra gli Stati membri attinenti al regime europeo comune in materia di asilo (previa instaurazione di una procedura comune d'asilo e sulla base di una valutazione). Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" d'aprile 2008 hanno esplicitamente invitato la Commissione a presentare proposte in tal senso. Nel Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008 (COM(2008)360), la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa per la creazione dell'Ufficio. Da ultimo, alla fine di settembre 2008 il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, e ha espressamente deciso "di istituire nel 2009 un Ufficio europeo di sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze fra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete fra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo".

La presente proposta cerca di rispondere a queste richieste del Consiglio e del Consiglio europeo nel quadro del Piano strategico sull'asilo adottato dalla Commissione nel giugno 2008. La Commissione propone di creare un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo che assuma la forma istituzionale di un'agenzia di regolazione con il compito di agevolare e rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri e di contribuire a una migliore attuazione del sistema comune d'asilo. Nella comunicazione del marzo 2008 relativa alle agenzie di regolazione (COM(2008)135) la Commissione aveva già espressamente evocato l'eventuale creazione di un'agenzia di questo tipo nel settore dell'asilo: la sospensione della creazione di nuove agenzie di regolazione prevista dalla comunicazione non riguarda in effetti tale settore.

- **Contesto generale**

Il Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008 dalla Commissione prevede di completare gli strumenti esistenti del sistema comune europeo di asilo. Quest'azione ambiziosa in materia legislativa deve tuttavia essere sostenuta da un potenziamento della cooperazione pratica in materia d'asilo: le significative divergenze nel processo decisionale dei 27 Stati membri per quanto riguarda le domande di protezione internazionale non derivano solo, difatti, da una non completa armonizzazione legislativa ma anche da altri fattori non legislativi, fra cui, in particolare, le diverse tradizioni e prassi dei vari Stati membri e, segnatamente, le differenze nelle informazioni relative ai paesi d'origine dei richiedenti protezione internazionale. Il potenziamento della cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri è pertanto un

fattore fondamentale per il convergere delle loro procedure di trattamento delle domande di protezione internazionale. La valutazione d'impatto preparata dai servizi della Commissione ai fini della presente proposta di regolamento - e che individua e vaglia le varie opzioni nonché l'opzione privilegiata – ha fornito l'occasione per svolgere un'analisi approfondita di tali problemi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La presente proposta di regolamento si inserisce nel quadro dell'acquis comunitario relativo al sistema comune europeo di asilo.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta rientra pienamente nell'ambito del Piano strategico sull'asilo adottato dalla Commissione nel giugno 2008, volto, da un lato, a rafforzare la legislazione in materia d'asilo allo scopo di istituire un sistema comune europeo d'asilo efficace ed equo per i richiedenti protezione internazionale, dall'altro, a sostenere tale impegno legislativo potenziando i molteplici aspetti della cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

Il Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008, che prevede che la Commissione adotti una proposta legislativa per la creazione dell'Ufficio di sostegno, è stato preparato in base a un Libro verde presentato dalla Commissione nel giugno 2007, volto ad individuare possibili opzioni per la seconda fase del sistema comune europeo d'asilo. Il Libro verde prevedeva domande specifiche relative all'eventuale creazione di un Ufficio di sostegno per l'asilo. In risposta alla consultazione pubblica sono pervenuti 89 contributi da un'ampia gamma di parti interessate, fra cui 20 Stati membri, autorità regionali e locali, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, l'ACNUR, esponenti del mondo accademico, partiti politici e un gran numero di organizzazioni non governative. Con le loro reazioni al Libro verde le parti interessate hanno dimostrato ampio sostegno al potenziamento della cooperazione pratica nel settore dell'asilo e alla creazione di una struttura di sostegno a tali attività. L'opzione privilegiata del Piano strategico sull'asilo comporta esplicitamente l'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Nel 2008 la Commissione ha fatto svolgere all'esterno uno studio di fattibilità relativo alla creazione di una struttura di sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, che ha comportato 10 analisi di casi specifici e colloqui con più di 50 parti interessate, permettendo quindi un'ampia consultazione. Nell'aprile e nel giugno 2008 sono state organizzate due riunioni di lavoro per consentire alle parti interessate di esprimersi in merito ai compiti da attribuire alla struttura di sostegno in materia d'asilo e alla sua organizzazione istituzionale. Lo studio si è concluso alla fine del 2008. La valutazione d'impatto preparata dai servizi della Commissione ai fini della presente proposta di regolamento - e che individua e vaglia le varie opzioni nonché l'opzione privilegiata – ha fornito l'occasione di svolgere un'analisi approfondita di tali problemi. I servizi della Commissione hanno preparato una valutazione d'impatto della presente proposta, che figura in allegato alla medesima.

3) Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta prevede la creazione dell'Ufficio di sostegno per l'asilo (in appresso "Ufficio") nella forma di un'agenzia di regolazione, soggetto di diritto autonomo creato dal legislatore per partecipare alla regolamentazione di un dato settore a livello europeo e all'attuazione di una politica comunitaria. Attraverso lo svolgimento dei suoi compiti, l'agenzia contribuisce a migliorare le modalità di attuazione e di applicazione in tutta l'UE delle norme comunitarie relative all'asilo.

L'agenzia non avrà competenze decisionali ma svolgerà attività di sostegno e di promozione alla cooperazione pratica in materia d'asilo attraverso raccomandazioni, la messa in rete e la convergenza di buone prassi, la valutazione dell'applicazione e dell'attuazione delle norme, il ricorso alle autorità scientifiche, ecc.

Il mandato dell'Ufficio si articolerà intorno a tre compiti principali: sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo; sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

Uno specifico capo verte sul coordinamento delle equipe di sostegno per l'asilo, composte da esperti del settore e dirette a fornire appoggio operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono fortemente sollecitati.

Sarà importante avviare una stretta collaborazione fra l'Ufficio e gli interlocutori esterni capaci di apportare la propria esperienza e competenza in materia d'asilo: fra questi l'ACNUR che parteciperà a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio.

Saranno i capi di Stato e di governo a dover prendere la decisione relativa alla sede dell'agenzia[1].

L'Ufficio sarà diretto da un consiglio d'amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, e da un comitato esecutivo. La gestione quotidiana viene affidata al direttore esecutivo dell'Ufficio, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione.

- **Base giuridica**

L'Ufficio apporterà il proprio contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo sviluppando la cooperazione pratica fra gli Stati membri in materia d'asilo, garantendo un alto livello di competenza e coordinando le azioni necessarie ad assistere i paesi sottoposti a pressione particolare nell'esame delle domande d'asilo. Le basi giuridiche pertinenti sono l'articolo 63, punti 1 e 2, e l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai soli Stati membri e possono essere conseguiti in modo più efficace a livello comunitario per un certo numero di ragioni. Se gli Stati membri agiscono da soli, il

[1] Si vedano le conclusioni del Consiglio del giugno 2008 (11018/1/08, REV 1) , che si richiamano alle conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo il 13 dicembre 2003 a Bruxelles (GU L 29 del 3.2.2003).

rischio è che continuino ad esistere differenze nel trattamento riservato da ciascuno di essi ai richiedenti protezione internazionale. Visto il carattere transnazionale delle questioni legate alla protezione internazionale l'Ufficio, specialmente con lo scambio di buone prassi e l'organizzazione di un'adeguata formazione, potrà contribuire a diminuire le differenze e divergenze che si riscontrano nell'attuazione della legislazione sull'asilo, e che l'azione al solo livello nazionale, nel contesto della cooperazione pratica attualmente esistente, non ha permesso di ridurre in modo sensibile ed efficace. La proposta rispetta di conseguenza il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché l'Ufficio rivestirà la forma di un'agenzia priva di competenze decisionali, il cui mandato sarà limitato a funzioni di sostegno alla cooperazione pratica e a una migliore attuazione della legislazione in materia d'asilo.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento

Ogni altro mezzo non sarebbe appropriato poiché le agenzie di regolazione sono sempre istituite in base a un regolamento fondatore che ne stabilisce il mandato e l'organizzazione.

4) Incidenza sul bilancio

La creazione dell'agenzia inciderà sul bilancio comunitario. La regolamentazione finanziaria applicabile all'Ufficio si basa sul regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione[2], del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[3] che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. L'Ufficio sarà finanziato sulla base di un linea del bilancio comunitario. Una scheda finanziaria figura in allegato al presente regolamento.

In un'ottica di razionalizzazione delle spese relative al sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, e dato che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo si vedrà affidati un certo numero di compiti attualmente finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER)[4], appare necessario trasferire all'Ufficio una parte delle risorse di bilancio attualmente stanziate per il FER a titolo di azioni comunitarie, allo scopo di evitare che diversi strumenti giuridici prevedano in parallelo il finanziamento di attività simili in materia d'asilo.

Analogamente la Commissione, a fini di coerenza fra i diversi strumenti giuridici nel settore dell'asilo, soppeserà la possibilità di modificare la decisione n. 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008[5], che istituisce una rete europea sulle migrazioni.

---

2 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

4 Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio, GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 1–21.

5 GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

5) Informazioni supplementari

- **Presentazione della proposta**

Capo I – ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articoli 1 e 2

Questo capo enuncia in termini generali l'oggetto del regolamento istituendo l'Ufficio e definendone in termini complessivi le attribuzioni.

Capo II – COMPITI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

I compiti dell'Ufficio sono ripartiti in 3 sezioni: sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo; sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

Sezione 1 (articoli da 3 a 7): Sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo

Tali articoli definiscono le funzioni dell'Ufficio per quanto riguarda lo scambio di buone prassi, le informazioni relative ai paesi d'origine, il sostegno alla cooperazione fra gli Stati membri nel quadro del regolamento Dublino, il sostegno al trasferimento, alla traduzione ed interpretazione, alla formazione, il supporto tecnico e il sostegno alla dimensione esterna della politica d'asilo.

Sezione 2 (articoli da 8 a 10): Sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare

Questi articoli definiscono il concetto di "pressione particolare" e prevedono disposizioni relative alla raccolta e all'analisi di informazioni e alle azioni di sostegno agli Stati membri fortemente sollecitati (sistema d'allarme rapido, prima analisi delle domande d'asilo, rapida preparazione di adeguate strutture d'accoglienza da parte dello Stato membro sotto pressione, coordinamento delle equipe di sostegno per l'asilo le cui modalità di funzionamento sono definite al capo 3 del presente regolamento).

Sezione 3 (articoli 11 e 12): Contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo

Questi articoli definiscono le funzioni dell'Ufficio per quanto riguarda la raccolta e lo scambio di informazioni nonché le relazioni e altri documenti (relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione e documenti generali riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi).

Capo III – EQUIPE DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articoli da 13 a 21

L'Ufficio può organizzare l'assistenza operativa e tecnica necessaria per gli Stati membri particolarmente sollecitati che la chiedono, e può coordinare l'invio, per un periodo limitato, di una o più equipe di sostegno sul territorio degli Stati membri richiedenti, per il lasso di tempo necessario.

Le equipe di sostegno apportano la propria competenza in materia di servizi di interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo.

Capo IV – ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articoli da 22 a 32

Questi articoli contengono disposizioni relative alla struttura istituzionale dell'Ufficio e ne definiscono gli organi e le modalità di funzionamento. La struttura della direzione e della gestione dell'Ufficio comprende un consiglio d'amministrazione, un direttore esecutivo e il personale alle sue dipendenze, un comitato esecutivo e un forum consultivo.

L'ACNUR partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio ed è presente nei suoi vari organi decisionali e di lavoro.

Gli Stati membri e la Commissione sono membri del consiglio d'amministrazione. Ogni Stato membro dispone di un voto, la Commissione di due.

Capo V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articoli da 33 a 37

Questi articoli contengono le disposizioni finanziarie e di bilancio applicabili all'Ufficio: si tratta di disposizioni standard nell'ambito di un atto fondatore di un'agenzia di regolazione.

Capo VI –DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articoli 38 e 39

Contengono le disposizioni sul personale applicabili all'Ufficio: si tratta di disposizioni standard nell'ambito di un atto fondatore di un'agenzia di regolazione.

Capo VII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli da 40 a 52

Contengono le norme generali applicabili all'Ufficio: si tratta di disposizioni standard nell'ambito di un atto fondatore di un'agenzia di regolazione.

- **Valutazione**

L'articolo 45 contiene una clausola sulla valutazione dell'Ufficio, da realizzarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. Sarà valutato l'impatto dell'Ufficio per quanto riguarda la cooperazione pratica in materia d'asilo e il sistema comune europeo di asilo e sarà vagliata in particolare l'eventuale necessità di modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio e le conseguenze finanziarie di tale modifica o ampliamento e l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale

2009/0027 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 1 e 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

visto il parere del Comitato delle regioni[8],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La politica comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo è volta, ai sensi del programma dell'Aia, a creare uno spazio comune d'asilo attraverso l'istituzione di una procedura armonizzata effettiva, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione.

(2) Sono stati compiuti numerosi progressi in questi ultimi anni, grazie all'attuazione di norme minime comuni, verso l'istituzione del sistema comune europeo di asilo. Sussistono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest'ultima.

(3) Nel Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare allo sviluppo del sistema comune europeo d'asilo[9], da un lato proponendo una revisione degli strumenti legislativi esistenti per arrivare a una maggiore armonizzazione delle norme in vigore e d'altro lato rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica fra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa per la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che permetta di rafforzare il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri e così di attuare efficacemente le norme comuni.

(4) Adottando nel settembre 2008 il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di

6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU C […] del […], pag. […].
8 GU C […] del […], pag. […].
9 COM(2008) 360.

ottenere assistenza e protezione[10] nel territorio dell'Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. Il Consiglio europeo ha inoltre espressamente deciso "di istituire nel 2009 un Ufficio europeo di sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze fra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete fra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo".

(5) La cooperazione pratica in materia d'asilo è volta a migliorare la convergenza del processo decisionale degli Stati membri in tale settore, all'interno del quadro legislativo UE. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, in particolare è stato adottato un approccio comune sulle informazioni sui paesi d'origine e istituito un curricolo europeo comune sull'asilo.

(6) Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio sostiene l'attuazione di meccanismi di solidarietà volti a favorire, su base volontaria e coordinata, una migliore ripartizione fra gli Stati membri dei beneficiari di protezione internazionale, controllando al tempo stesso che i sistemi d'asilo non siano oggetto d'abuso.

(7) Per rafforzare e sviluppare tali attività si rivela necessario creare una struttura specifica destinata a sostenerle e coordinarle nella forma di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo (in appresso "Ufficio").

(8) Per assolvere il proprio mandato in modo ottimale, occorre che l'Ufficio sia indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possieda inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Dovrebbe pertanto essere un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze d'esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(9) Per beneficiare dell'esperienza e competenza e del sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), occorre che l'Ufficio agisca in stretta cooperazione con esso. È inoltre opportuno che l'Ufficio cooperi da vicino con le autorità competenti degli Stati membri che operano nel settore dell'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo o con altri servizi – avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza ed esperienza -, così come con la Commissione. È poi necessario che gli Stati membri cooperino con l'Ufficio per garantire lo svolgimento delle sue attribuzioni.

(10) L'Ufficio deve essere un centro europeo specializzato in materia d'asilo con il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri in tale settore, nei suoi molteplici aspetti. Il suo mandato dovrebbe articolarsi intorno a tre compiti principali, ossia il sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, il sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, il contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

(11) È opportuno che l'Ufficio non abbia alcun potere, diretto o indiretto, sul processo decisionale delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda le singole domande di

[10] Documento del Consiglio 13440/08 del 24.9.2008.

protezione internazionale.

(12) Onde fornire un rapido ed efficace sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo siano sottoposti a forte pressione, l'Ufficio dovrebbe coordinare l'invio, sui territori degli Stati membri richiedenti, delle equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore. Tali equipe di sostegno dovrebbero in particolare apportare la propria competenza in materia di servizi di interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo. Per garantire l'efficacia del loro intervento è opportuno che il regime delle equipe di sostegno per l'asilo sia disciplinato dal presente regolamento.

(13) È necessario che l'Ufficio operi in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, e alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli.

(14) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell'ACNUR ai lavori dell'Ufficio, e tenuto conto della sua esperienza e competenza in materia d'asilo, l'ACNUR dovrebbe essere membro del consiglio d'amministrazione senza diritto di voto.

(15) Per una sua gestione rapida ed efficace è opportuno che l'Ufficio sia assistito da un comitato esecutivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri, incaricato di consigliare il direttore esecutivo e di dare pareri al consiglio d'amministrazione.

(16) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'Ufficio sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti europea.

(17) Per assolvere le proprie attribuzioni, e nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, l'Ufficio dovrebbe cooperare con altri organismi comunitari, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), istituita col regolamento (CE) n. 2007/2004[11], e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita col regolamento (CE) n. 168/2007[12]. Dovrebbe inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda i settori disciplinati dal presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

---

[11] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[12] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(18) Per assolvere le proprie funzioni, l'Ufficio dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento, quali la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. L'Ufficio può anche, in accordo con la Commissione, stipulare accordi di lavoro, conformemente alle disposizioni del trattato, con paesi che non abbiano concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria. L'Ufficio non dovrebbe, però, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.

(19) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[13] si applichi all'Ufficio senza restrizioni e che questo aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[14].

(20) All'Ufficio deve applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[15].

(21) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio deve applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni[16] e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(22) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale dell'Ufficio e ai familiari siano stabilite in un accordo sulla sede. È inoltre necessario che lo Stato membro della sede garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia facilitare e rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri e contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo di asilo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata

---

13 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
14 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
15 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
16 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

né è soggetta alla sua applicazione.

(25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere applicato conformemente all'articolo 18 della stessa relativo al diritto di asilo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articolo 1
Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

È istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (di seguito "Ufficio"), per contribuire all'attuazione del sistema comune europeo di asilo e per rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri.

Articolo 2
Attribuzioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

1. L'Ufficio facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri nei suoi molteplici aspetti, per contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo d'asilo, anche per quanto riguarda la dimensione esterna.

2. L'Ufficio fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono sottoposti a forte pressione, in particolare coordinando equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore.

3. L'Ufficio fornisce assistenza scientifica e tecnica al lavoro politico e legislativo della Comunità in tutti i settori aventi ripercussioni dirette o indirette sull'asilo, per apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo ottimale. È una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.

4. L'Ufficio opera in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli, e al supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.

5. L'Ufficio svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e lavora in stretta cooperazione con essa e con l'ACNUR.

CAPO 2

COMPITI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Sezione 1
Sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo

Articolo 3
Scambio di informazioni e buone prassi

L'Ufficio organizza, promuove e coordina ogni attività che permetta lo scambio di informazioni e l'individuazione e lo scambio di buone prassi fra gli Stati membri in materia d'asilo.

Articolo 4
Informazioni relative ai paesi d'origine

L'Ufficio organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi d'origine, fra cui in particolare:

(a) la raccolta d'informazioni relative ai paesi d'origine dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono protezione internazionale, avvalendosi di ogni fonte pertinente, governativa e non governativa;

(b) la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga tali informazioni;

(c) l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo di queste informazioni;

(d) l'analisi di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine.

Articolo 5
Sostegno al trasferimento intracomunitario dei beneficiari di protezione internazionale

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione legata all'attuazione degli strumenti e meccanismi relativi al trasferimento intracomunitario, su base volontaria, dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea.

Articolo 6
Sostegno alla formazione

1. L'Ufficio organizza formazioni destinate ai membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale competente in materia

d'asilo.

2. L'Ufficio gestisce e sviluppa un curricolo europeo in materia d'asilo.

3. Le formazioni proposte dall'Ufficio possono essere generali, specifiche o tematiche.

4. Le formazioni specifiche riguardano in particolare:

   (a) le questioni attinenti al trattamento delle domande d'asilo dei minori, delle persone vulnerabili e con esigenze specifiche;

   (b) l'identificazione dei segni e indizi di tortura;

   (c) le tecniche del colloquio;

   (d) l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure d'asilo;

   (e) le questioni attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine;

   (f) specifiche questioni giuridiche o giurisprudenziali.

5. Le azioni proposte sono dirette a garantire ai destinatari una formazione di alta qualità, e a definire principi chiave e buone pratiche esemplari ai fini di una maggiore convergenza delle prassi, dei metodi amministrativi e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali.

6. Per gli esperti che fanno parte del pool di intervento in materia d'asilo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, l'Ufficio organizza formazioni specializzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze, ed esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazioni specializzate ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

7. L'Ufficio può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri sul loro territorio.

Articolo 7
Sostegno alla dimensione esterna della politica d'asilo

In accordo con la Commissione, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema comune europeo di asilo.

L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea.

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 47, l'Ufficio può stabilire forme di cooperazione con i paesi terzi su aspetti tecnici, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di cooperazione regionale.

Sezione 2
Sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare

Articolo 8
Pressione particolare

L'Ufficio coordina e appoggia ogni azione comune a favore degli Stati membri sottoposti a pressione particolare, a causa segnatamente della loro situazione geografica o demografica o di situazioni caratterizzate dall'arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale.

Articolo 9
Raccolta e analisi di informazioni

1. Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a pressione particolare l'Ufficio raccoglie, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri e dall'ACNUR, ogni informazione utile a individuare, preparare e definire misure d'urgenza per fronteggiare tali particolari pressioni, segnatamente nel quadro del regolamento (…/…) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide[17].

2. L'Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione, nonché la capacità d'accoglienza ai fini d'asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia d'asilo.

Articolo 10
Azioni di sostegno agli Stati membri

L'Ufficio coordina ogni azione di sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, e segnatamente:

a) predispone un sistema di allarme rapido per segnalare agli Stati membri eventuali afflussi massicci di richiedenti protezione internazionale;

b) coordina le azioni da intraprendere per gli Stati membri sottoposti a particolare pressione per facilitare la prima analisi delle domande d'asilo da parte delle autorità nazionali competenti;

c) coordina azioni dirette ad aiutare gli Stati membri sotto pressione a preparare rapidamente adeguate strutture d'accoglienza, in particolare alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;

d) coordina le equipe di sostegno per l'asilo, le cui modalità di funzionamento sono

[17] COM(2008) 820.

stabilite al capo 3.

Sezione 3
Contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo

Articolo 11
Raccolta e scambio di informazioni

1. L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.

2. L'Ufficio raccoglie in particolare informazioni:

   (a) sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali;

   (b) sulle legislazioni nazionali e i loro sviluppi in materia d'asilo, compresa la giurisprudenza.

Articolo 12
Relazioni e altri documenti dell'Ufficio

1. L'Ufficio prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo.

2. Su richiesta della Commissione, previo parere del comitato esecutivo di cui all'articolo 30, e in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio può elaborare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi.

CAPO 3

Equipe di sostegno per l'asilo

Articolo 13
Coordinamento

L'Ufficio può organizzare l'assistenza operativa e tecnica necessaria per gli Stati membri particolarmente sollecitati che la chiedono, e può coordinare l'invio, per un periodo limitato, di

una o più equipe di sostegno per l'asilo sul territorio degli Stati membri richiedenti, per il lasso di tempo necessario. L'Ufficio può, in particolare

a) fornire assistenza in materia di coordinamento fra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati;

b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario.

Articolo 14
Assistenza tecnica

Le equipe di sostegno per l'asilo apportano la propria competenza in materia di servizi d'interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri svolte dall'Ufficio conformemente all'articolo 10.

Articolo 15
Pool di intervento in materia d'asilo

1. Il comitato esecutivo dell'Ufficio, su proposta del direttore esecutivo della stesso, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di esperti da mettere a disposizione per la costituzione delle equipe di sostegno per l'asilo (pool d'intervento in materia d'asilo). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale degli esperti del pool.

2. Gli Stati membri contribuiscono al pool d'intervento in materia d'asilo tramite un pool di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili, designando gli esperti corrispondenti ai profili richiesti.

Articolo 16
Invio delle equipe di sostegno per l'asilo

1. Invio delle equipe di sostegno per l'asilo Gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell'Ufficio, il numero, i nomi e i profili degli esperti del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di un'equipe di sostegno. Gli Stati membri mettono a disposizione gli esperti su richiesta dell'Ufficio a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.

2. Nel determinare la composizione di un'equipe di sostegno per l'asilo in vista del suo invio, il direttore esecutivo dell'Ufficio tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. L'equipe di sostegno è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell'articolo 18.

Articolo 17
Procedura di decisione

1. La domanda d'invio di un'equipe di sostegno per l'asilo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l'invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell'Ufficio per valutare la situazione dello Stato membro richiedente.

2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il comitato esecutivo della domanda di invio delle equipe di sostegno.

3. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio delle equipe di sostegno per l'asilo quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda e notifica nel contempo, per iscritto, la decisione allo Stato membro richiedente e al comitato esecutivo. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali.

4. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più equipe di sostegno per l'asilo, l'Ufficio e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell'articolo 18.

5. Subito dopo l'approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti degli esperti che parteciperanno alle equipe di sostegno. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all'articolo 19 e menziona la data prevista per l'operazione. Agli stessi viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

6. In caso di assenza o d'impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo sono prese dal capo unità che lo sostituisce.

Articolo 18
Piano operativo

1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo. Il piano operativo comporta i seguenti elementi:

   a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;

   b) la durata prevedibile della missione delle equipe di sostegno;

   c) l'area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate;

   d) una descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche, anche in merito alle banche dati che i membri delle equipe di sostegno sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono utilizzare nello Stato membro ospitante;

e) la composizione delle equipe di sostegno.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L'Ufficio trasmette immediatamente, agli Stati membri partecipanti, una copia del piano operativo modificato o adattato.

Articolo 19
Referente nazionale

Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale incaricato di comunicare con l'Ufficio per tutte le questioni relative alle equipe di sostegno. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 20
Referente comunitario

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Ufficio che intervengono in qualità di referenti comunitari incaricati del coordinamento, e ne informa lo Stato membro ospitante.

2. Il referente comunitario agisce a nome dell'Ufficio per tutti gli aspetti relativi all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo e svolge in particolare le seguenti mansioni:

   a) funge da interfaccia tra l'Ufficio e lo Stato membro ospitante;

   b) funge da interfaccia tra l'Ufficio e i membri delle equipe di sostegno, fornendo assistenza, per conto dell'Ufficio, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

   c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;

   d) riferisce all'Ufficio su tutti gli aspetti dell'invio delle equipe di sostegno.

3. Il direttore esecutivo dell'Ufficio può autorizzare i referenti a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull'esecuzione del piano operativo e sull'invio delle equipe di sostegno per l'asilo.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il referente comunitario riceve istruzioni soltanto dall'Ufficio.

Articolo 21
Costi

L'Ufficio copre la totalità dei seguenti costi, sostenuti dagli Stati membri quando mettono a disposizione i loro esperti per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo:

   a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

b) costi di vaccinazione;

c) costi relativi ad assicurazioni specifiche;

d) costi di assistenza sanitaria;

e) diaria, spese di alloggio comprese;

f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Ufficio.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 22
Organi dell'Ufficio

La struttura di direzione e gestione dell'Ufficio comprende:

a) un consiglio d'amministrazione;

b) un direttore esecutivo e il personale alle sue dipendenze;

c) un comitato esecutivo;

d) un forum consultivo.

Articolo 23
Composizione del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro e di due membri nominati dalla Commissione.

2. Ogni membro del consiglio d'amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Quando accompagna un membro del consiglio d'amministrazione, il supplente assiste senza diritto di voto.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore dell'asilo.

4. L'ACNUR è membro di diritto del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni, rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 24

Presidenza del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2. Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di tre anni rinnovabile un'unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio d'amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 25
Riunioni del consiglio d'amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il presidente indice riunioni supplementari del consiglio d'amministrazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

4. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

5. L'Ufficio provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 26
Modalità di voto

1. Il consiglio d'amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Ogni membro avente tale diritto dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

2. Il direttore esecutivo dell'Ufficio non partecipa al voto.

3. Il presidente partecipa al voto.

4. Gli Stati membri che non partecipano all'integralità dell'acquis comunitario in materia d'asilo non prendono parte al voto quando il consiglio d'amministrazione deve deliberare, nell'ambito dei suoi poteri di gestione dell'Ufficio quali definiti all'articolo 27, sulla base di strumenti comunitari cui essi non partecipano.

5. Il regolamento interno del consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità dettagliate di votazione, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 27
Funzioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Ufficio esegua i compiti ad esso affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Ufficio. In particolare:

(a) adotta il proprio regolamento interno;

(b) nomina il direttore esecutivo alle condizioni di cui all'articolo 28; esercita autorità disciplinare nei confronti di quest'ultimo e, se necessario, lo sospende o lo revoca;

(c) adotta la relazione generale sulle attività dell'Ufficio e la trasmette entro il 15 giugno dell'anno successivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea. La relazione generale è pubblica;

(d) adotta a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, entro il 30 settembre di ogni anno, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo dell'Ufficio e previo parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Ufficio per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio e il programma di lavoro legislativo della Comunità nel pertinente campo dell'asilo;

(e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio a norma del capo 5;

(f) stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all'articolo 42;

(g) decide riguardo al regime linguistico dell'Ufficio conformemente all'articolo 41;

(h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Ufficio e adotta la politica relativa al personale dell'Ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38;

(i) adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;

(j) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del mandato dell'Ufficio quale definito dal presente regolamento;

(k) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale di informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);

(l) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, allo sviluppo delle strutture interne di lavoro dell'Ufficio;

(m) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo;

(n) adotta il proprio regolamento interno sulla base del progetto presentato dal

direttore esecutivo, previo parere della Commissione.

Articolo 28
Nomina del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo dell'Ufficio è nominato dal Consiglio d'amministrazione, per un periodo di cinque anni, da una lista di candidati proposti dalla Commissione. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

   Nel corso degli ultimi nove mesi che precedono la fine del mandato di cinque anni, la Commissione procede a una valutazione che riguarda in particolare:

   - i risultati ottenuti dal direttore esecutivo;

   - i compiti e le necessità dell'Ufficio per gli anni successivi.

2. Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

3. Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Articolo 29
Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Ufficio è gestito dal direttore esecutivo: questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e rende conto delle proprie attività al consiglio d'amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.

5. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. In caso di assenza o di impedimento un capo unità lo sostituisce.

6. Il direttore esecutivo:

   (a) si occupa della gestione corrente dell'Ufficio;

(b) elabora proposte di programmi di lavoro per l'Ufficio, previo parere della Commissione;

(c) attua programmi di lavoro e decisioni adottati dal consiglio d'amministrazione;

(d) prepara le relazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 4, lettera d);

(e) prepara il progetto di regolamento finanziario dell'Ufficio adottato dal consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 37, ed è responsabile delle sue misure d'esecuzione;

(f) prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio, ed è responsabile dell'esecuzione del bilancio;

(g) esercita nei confronti del personale dell'Ufficio le competenze di cui all'articolo 38;

(h) è incaricato di tutte le questioni riguardanti il personale e prende tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d'informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);

(i) prende ogni decisione riguardante la gestione delle strutture amministrative interne dell'Ufficio.

Articolo 30
Comitato esecutivo

1. Onde accrescere l'efficacia e la rapidità dei propri lavori, l'Ufficio istituisce un comitato esecutivo di otto membri, nominati fra i membri del consiglio d'amministrazione.

2. La Commissione è membro di diritto del comitato esecutivo. Il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stabilisce le regole applicabili alla nomina degli altri membri del comitato esecutivo.

3. Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente su invito del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quattro volte all'anno. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Ufficio e rese pubbliche.

4. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio d'amministrazione.

5. Il comitato esecutivo si riunisce se necessario per discutere questioni specifiche.

6. Il comitato esecutivo ha il compito di consigliare il direttore esecutivo dell'Ufficio e di dare pareri al consiglio d'amministrazione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, sul programma di lavoro dell'Ufficio, su ogni attività dell'Ufficio, e ogniqualvolta l'Ufficio debba prendere rapidamente delle decisioni, in particolare nell'ambito del capo 3 relativo all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo negli Stati

membri sottoposti a particolare pressione.

7. L'Ufficio fornisce al comitato esecutivo il necessario supporto tecnico e logistico nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

8. Ai lavori del comitato esecutivo, su richiesta di questo, possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'ACNUR.

9. Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

Articolo 31
Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito del suo mandato, quale definito nel presente regolamento, l'Ufficio può costituire gruppi di lavoro composti da esperti delle autorità competenti degli Stati membri attive nel settore dell'asilo, compresi i giudici specializzati. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti nominati insieme ad essi.

2. La Commissione partecipa di diritto ai gruppi di lavoro. I rappresentanti dell'ACNUR possono presenziare alle riunioni dei gruppi di lavoro dell'Ufficio, integralmente o in parte a seconda del carattere delle questioni affrontate.

3. I gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alle riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni non governative attive nel settore dell'asilo.

Articolo 32
Forum consultivo

1. L'Ufficio coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore della politica d'asilo a livello nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2. Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Assicura una stretta cooperazione tra l'Ufficio e le parti interessate e apporta la propria competenza, esperienza e consulenza in materia d'asilo.

3. Il forum consultivo è aperto a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'ACNUR è membro di diritto.

4. Il forum consultivo è incaricato in particolare di:

   (a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 27, lettera d);

   (b) fornire un feedback e proporre al consiglio d'amministrazione il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 27, lettera c) e alla relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea di cui all'articolo 12,

paragrafo 1;

(c) comunicare al direttore esecutivo e al comitato esecutivo i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per i lavori dell'Ufficio.

5. Il coordinamento del forum consultivo è posto sotto l'autorità del direttore esecutivo.

6. Il forum consultivo si riunisce almeno due volte all'anno

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 33
Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. .

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Ufficio devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Ufficio comprendono:

(a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea;

(b) contributi volontari degli Stati membri;

(c) i diritti percepiti per pubblicazioni, formazione o qualsiasi altro servizio fornito dall'Ufficio.

4. Le spese dell'Ufficio comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall'Ufficio.

Articolo 34
Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'anno successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio d'amministrazione.

2. Il consiglio d'amministrazione, sulla base di tale progetto, prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario successivo.

3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio è trasmesso alla Commissione entro il 10 febbraio. La versione definitiva dello stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmessa dal consiglio

d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Ufficio.

7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Ufficio.

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Ufficio, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9. Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10. Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato l'intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di notifica del progetto.

Articolo 35
Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 36
Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'Ufficio comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[18].

[18] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Ufficio accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell'Ufficio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

4. Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Ufficio.

5. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi vengono pubblicati.

7. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 37
Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Ufficio è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione[19], del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[20] che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Ufficio e previo accordo della Commissione.

CAPO 6

[19] Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (GU L 357 del 21.12.2002, pag. 72), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag; 23).

[20] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 38
Personale

1. Al personale dell'Ufficio e al suo direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detto statuto e regime.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. Nei confronti del proprio personale, l'Ufficio esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il consiglio d'amministrazione può adottare disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Ufficio.

Articolo 39
Privilegi e immunità

All'Ufficio si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

CAPO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40
Status giuridico

1. L'Ufficio è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica.

2. L'Ufficio gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Ufficio è rappresentato dal direttore esecutivo.

4. La sede dell'Ufficio è stabilita a […]…. ..

Articolo 41
Regime linguistico

1. All'Ufficio si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea[21].

2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, la relazione generale annuale sulle attività dell'Ufficio e il programma di lavoro annuale dell'Ufficio di cui all'articolo 27, lettere c) e d), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Ufficio sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

4. Il consiglio d'amministrazione definisce le modalità pratiche d'attuazione del regime linguistico.

Articolo 42
Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso dell'Ufficio si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio d'amministrazione adotta le modalità pratiche d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 195 e 230 del trattato.

4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[23].

Articolo 43
Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Ufficio applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, in particolare le disposizioni relative allo

21 GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
22 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
23 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

2. L'Ufficio applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione europea.

Articolo 44
Regime di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Ufficio.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 45
Valutazione e revisione

1. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 51, l'Ufficio commissiona una valutazione, esterna e indipendente, dei propri risultati sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'impatto dell'Ufficio per quanto riguarda la cooperazione pratica in materia d'asilo e il sistema comune europeo di asilo. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio e le conseguenze finanziarie di tale modifica o ampliamento, ed esamina l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 46
Controllo amministrativo

L'azione dell'Ufficio è sottoposta al controllo del Mediatore, ai sensi dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 47

Cooperazione con paesi terzi e associati

1. Alle attività dell'Ufficio possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di quei paesi ai lavori dell'Ufficio, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti e in accordo con la Commissione, l'Ufficio agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne. Può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 48
Cooperazione con l'ACNUR

L'Ufficio coopera con l'ACNUR nei settori disciplinati dal presente regolamento, nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tale organizzazione.

L'Ufficio può concedere all'ACNUR sovvenzioni, per finanziare azioni che gli permettano di avvalersi, in modo stabile e durevole, della competenza e dell'esperienza in materia d'asilo di tale organizzazione. Le sovvenzioni rientrano nell'ambito delle relazioni privilegiate di cooperazione fra l'Ufficio e l'ACNUR, quali definite al presente articolo così come all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 31, paragrafo 2 e all'articolo 32, paragrafo 3. Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 nonché delle sue modalità di esecuzione.

Articolo 49
Cooperazione con FRONTEX, FRA, con altri organismi comunitari e con le organizzazioni internazionali

L'Ufficio coopera con gli organismi comunitari che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), così come con organizzazioni internazionali nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle disposizioni del trattato CE e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi.

La cooperazione permette di creare sinergie fra i diversi organismi interessati e di evitare doppioni e ridondanze nei lavori svolti nell'ambito dei loro diversi mandati.

Articolo 50
Accordo sulla sede e condizioni operative

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Ufficio e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Ufficio e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.

Articolo 51
Inizio delle attività dell'Ufficio

L'Ufficio diventa operativo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Ufficio finché questo non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

A tale scopo,

– fino a quando il direttore esecutivo dell'Ufficio non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio d'amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 28, un funzionario della Commissione può farne le veci in qualità di direttore ad interim;

– dei funzionari della Commissione possono svolgere, sotto la responsabilità del direttore ad interim o del direttore esecutivo, i compiti assegnati all'Ufficio.

Il direttore ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ufficio, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico.

Articolo 52
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Settore politico interessato : Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Attività associata: Flussi migratori – Politiche comuni di asilo ed immigrazione (capitolo 18.03)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Quadro finanziario 2007-2013 : Rubrica 3 A

Capitolo 18.03 Flussi migratori – Politiche comuni di asilo ed immigrazione:

- creazione di un articolo 18 03 XX: "Ufficio europeo di sostegno per l'asilo"

- creazione di una voce 18 03 XX XX: "Ufficio europeo di sostegno per l'asilo" – sovvenzione nell'ambito dei titoli 1 e 2

- creazione di una voce 18 03 XX XX XX: " Ufficio europeo di sostegno per l'asilo" – sovvenzione nell'ambito del titolo 3

La scelta dell'articolo e delle voci del capitolo 18 03 sarà determinata nell'ambito della procedura di bilancio 2010.

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

La creazione dell'agenzia è prevista a decorrere dall'esercizio di bilancio 2010.

Dal 2009 la Commissione effettuerà lavori preparatori alla costituzione dell'agenzia, che saranno finanziati sulla base degli strumenti finanziari esistenti.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Si veda il punto 3.1	Spese non obblig.	Stanz. dissoc. [24]	SÌ	NO	NO	**n. 3A**

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno 2010	2011	2012	2013	n + 4	n +5 e segg.	Totale
Spese operative[25]									
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	5,25	8	12	15			40,25
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	5,25	8	12	15			40,25
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[26]									
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c							
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO									
Stanziamenti di impegno		a + c	**5,25**	**8**	**12**	**15**			**40,25**
Stanziamenti di pagamento		b + c	**5,25**	**8**	**12**	**15**			**40,25**

[24] Stanziamenti dissociati.

[25] Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[26] Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

[27] Spese che rientrano nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[27]

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,976	0,976	0,976	0,610			3,538
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,010	0,025	0,025	0,025			0,085

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a + c + d + e	6,236	9,001	13,001	15,635			43,873
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b + c + d + e	6,236	9,001	13,001	15,635			43,873

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n.	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n +5 e segg.	Totale
……	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a + c + d + e + f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo

[27] Spese che rientrano nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

interistituzionale[28] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

☒ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]	[n + 5][29]
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2010	2011	2012	2013 e segg.
Totale risorse umane	8	8	8	5

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'Ufficio avrà il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri, e fra gli Stati membri e la Commissione, nei suoi molteplici aspetti, e di contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo d'asilo, anche per quanto riguarda la dimensione esterna.

Tenuto conto dell'esplicita richiesta del Consiglio europeo del settembre 2008, l'Ufficio dovrebbe essere operativo fin dal 2010, dopo che il legislatore ne avrà adottato l'atto istitutivo nel 2009.

---

[28] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[29] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il Piano strategico sull'asilo adottato dalla Commissione nel giugno 2008 è volto, da un lato, a rafforzare la legislazione in materia d'asilo allo scopo di istituire un sistema comune europeo d'asilo efficace ed equo per i richiedenti protezione internazionale, , dall'altro, a sostenere tale impegno legislativo potenziando la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri.

L'istituzione dell'Ufficio corrisponde al secondo obiettivo e permetterà di apportare l'adeguato sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo della proposta è istituire un'agenzia di regolazione con il compito di apportare il sostegno necessario ai vari aspetti della cooperazione pratica in materia d'asilo.

Attraverso lo svolgimento dei suoi compiti, l'agenzia contribuirà a migliorare le modalità di attuazione e di applicazione in tutta l'UE delle norme comunitarie relative all'asilo. L'agenzia non avrà competenze decisionali ma svolgerà attività di sostegno e di promozione alla cooperazione pratica in materia d'asilo attraverso raccomandazioni, la messa in rete e la convergenza di buone prassi, la valutazione dell'applicazione e dell'attuazione delle norme, il ricorso alle autorità scientifiche, ecc.

Il mandato dell'Ufficio si articolerà intorno a tre compiti principali: sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

Uno specifico capo del regolamento verte sul coordinamento delle equipe di sostegno per l'asilo, composte da esperti del settore e dirette a fornire appoggio operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono fortemente sollecitati e che hanno chiesto all'Ufficio tale forma di aiuto.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

☒ ***Gestione centralizzata***

- ☐ diretta da parte della Commissione
- ☐ indiretta, con delega a:
  - ☐ agenzie esecutive,
  - ☒ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario,
  - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico.

☐ ***Gestione concorrente o decentrata***

☐ con Stati membri

☐ con paesi terzi

☐ ***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

L'Ufficio sarà soggetto alle procedure standard di controllo delle agenzie di regolazione.

L'Ufficio è gestito dal direttore esecutivo, che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e ha il compito di occuparsi della gestione corrente dell'Ufficio

L'Ufficio è soggetto a una serie di obblighi che consentono di valutarne annualmente le prestazioni:

- pubblica una relazione generale annuale sulle proprie attività,

- prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo.

L'Ufficio è soggetto ai controlli seguenti: controllo di bilancio, audit interno, relazioni annuali della Corte dei conti europea, discarico annuale per l'esecuzione del bilancio comunitario e indagini dell'OLAF che consentono di garantire il corretto impiego delle risorse destinate alle agenzie.

L'azione dell'Ufficio è sottoposta al controllo del Mediatore, ai sensi dell'articolo 195 del trattato. Tale controllo amministrativo offre una serie di garanzie procedurali per la tutela degli interessi delle parti interessate e la qualità dei risultati.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è stata effettuata nell'ambito della relazione sulla valutazione d'impatto.

6.2.2. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 45, l'Ufficio commissiona una valutazione, esterna e indipendente, dei propri risultati sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Sarà valutato l'impatto dell'Ufficio per quanto riguarda la cooperazione pratica in materia d'asilo e il sistema

comune europeo di asilo e sarà vagliata in particolare l'eventuale necessità di modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio e le conseguenze finanziarie di tale modifica o ampliamento e l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati di questa prima relazione.

7. Misure antifrode

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applicano senza restrizione le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'agenzia.

Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti europea e l'OLAF possano, in caso di necessità, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'agenzia e presso gli agenti responsabili della loro assegnazione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	**Tipo di risultato**	**Costo medio**	**Anno 2010**		**Anno 2011**		**Anno 2012**		**Anno** 2013		**Anno** n + 4		**Anno** n + 5 **e segg.**		**TOTALE**	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1[30] Apportare il sostegno necessario ai vari aspetti della cooperazione pratica in materia d'asilo.																
Azione 1																
Attrezzature				0,050		0,025		0,050		0,050						0,175
Infrastrutture				0,050		0,400		0,600		0,800						1,85

[30] Quale descritto nella sezione 5.3.

Azione 2[31]				0,500		0,500		0,700		0,900						2,6
Azione 3[32]				0,250		0,250		0,300		0,400						1,2
Azione 4[33]				0,150		0,150		0,200		0,500						1
Azione 5[34]				0,450		0,450		0,700		0,900						2,5
Azione 6[35]				0,450		0,450		0,700		0,900						2,5
Azione 7[36]				0,050		0,050		0,100		0,100						0,3
Azione 8[37]				0,080		0,085		0,200		0,300						0,665
Totale parziale Obiettivo 1				2,030		2,360		3,550		4,850						12,79
OBIETTIVO OPERATIVO 2 Garantire un'amministrazione efficace…																
Azione 1[38]				1,010		1,010		1,200		1,300						4,52
Azione 2[39]				2,200		4,600		7,200		8,800						22,8
Azione 3[40]				0,010		0,030		0,050		0,050						0,14

31 Tecnologie d'informazione / trasferimenti di dati.
32 Analisi di rischio / valutazione del fabbisogno
33 Assistenza diretta.
34 Rafforzamento delle capacità ("Capacity building").
35 Pianificazione e ricerca.
36 Relazioni esterne.
37 Informazione e comunicazione
38 Eventi, riunioni, ecc.
39 Risorse umane dell'Ufficio.
40 Formazione del personale.

Totale parziale Obiettivo 2				3,220		5,640		8,450		10,150						27,46

COSTO TOTALE				5,250		8,000		12,000		15,000						40,25

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei[41] (XX 01 01)	A*/ AD	4,5	4,5	4,5	3,5		
	B*, C*/ AST	3,5	3,5	3,5	1,5		
Personale[42] finanziato con l'art. XX 01 02							
Altro personale[43] finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		8	8	8	5		

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

I funzionari AD avranno il compito, durante i primi anni di vita dell'Ufficio, di contribuire alla sua istituzione e di partecipare ai consigli d'amministrazione e ai suoi comitati esecutivi e gruppi di lavoro se necessario.

I funzionari AST apporteranno un sostegno amministrativo, ad esempio per le missioni e di tipo generale.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2010

X Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

Numero di risorse umane nell'ufficio (avvio e fase operativa)

[41] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[42] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[43] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

I dati che seguono sono indicativi e sono basati sugli elementi forniti nell'analisi ex-ante che fa parte della valutazione d'impatto svolta per l'istituzione dell'Ufficio. Da notare che le seguenti cifre della presente scheda finanziaria tengono conto dei massimali dell'analisi ex-ante. È quindi probabile che le cifre effettive saranno inferiori a quelle figuranti in appresso.

Il fabbisogno a livello di risorse umane e amministrative sarà coperto dalla dotazione che potrà essere concessa alla DG responsabile della gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, in considerazione delle restrizioni di bilancio esistenti.

Anno	Risorse umane da assumere gradualmente
2010	24 (AT)
2011	36 (18 AT, 18 AC)
2012	20 (10AT, 10 AC)
2013	14 (10 AT, 4 AC)
TOTALE	94 (62 AT, 32 AC)

Le assunzioni esterne saranno gestite dall'Ufficio. La ripartizione fra agenti temporanei (AT) e agenti contrattuali (AC) è indicativa.

Si stima che l'Ufficio sarà composto da personale operativo e amministrativo per un totale massimo di 94 persone. Tale stima dovrà essere precisata una volta noti i compiti definitivi e il fabbisogno dell'Ufficio per quanto riguarda le risorse umane e amministrative, dopo la negoziazione del regolamento istitutivo. Una prima stima delle necessità permette comunque di presentare i seguenti elementi in termini di personale del futuro Ufficio, ripartendolo secondo i vari compiti attribuiti all'agenzia in base al suo regolamento istitutivo:

Valutazione del fabbisogno di personale UESA

Personale minimo (dal 2011 – agenzia in pieno funzionamento)		
Compiti	**Personale AD**	**Personale AST**
Dirigenti e personale orizzontale	7	6
Scambio di buone prassi[44]	7	4
Sostegno legislativo[45]	4	2
Pool di esperti[46]	2	1
Trasferimento[47]	1	2
Programmi di protezione regionale[48]	1	
Reinsediamento[49]	1	
Informazioni relative ai paesi d'origine[50]	9	5
Formazione[51]	5	3
Totale personale operativo	30	17
Totale personale operativo + orizzontale	37	23
Totale complessivo personale AD + AST	60	

Personale massimo		
Compiti	**Personale AD**	**Personale AST**
Dirigenti e personale orizzontale	8	7
Scambio di buone prassi	12	7

44 Scambio di informazioni, individuazione e scambio di buone prassi fra Stati membri in materia d'asilo.

45 Sostegno all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

46 Sostegno alle equipe di sostegno per l'asilo create nell'ambito del regolamento, allo scopo di apportare sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo subiscono forti pressioni.

47 Sostegno al trasferimento intracomunitario dei beneficiari di protezione internazionale.

48 Cooperazione con i paesi terzi, in particolare per quanto attiene al rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di protezione regionale.

49 Azioni per il reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea.

50 Informazioni relative al paese d'origine dei richiedenti asilo e dei richiedenti protezione internazionale.

51 Sviluppo e organizzazione di corsi di formazione destinati ai membri delle amministrazioni e giurisdizioni nazionali e ai servizi nazionali competenti in materia d'asilo.

Sostegno legislativo	6	3
Pool di esperti	5	3
Trasferimento	1	3
Programmi di protezione regionale	2	
Reinsediamento	2	
Informazioni relative ai paesi d'origine	11	7
Formazione	11	7
Totale personale operativo	50	29
Totale personale operativo + orizzontale	58	36
Totale complessivo personale AD + AST	94	

Per la gestione operativa della cooperazione pratica in materia d'asilo saranno necessarie da 30 a 60 persone, e le altre si occuperanno dei compiti amministrativi dell'Ufficio.

Calcolo del personale dell'Ufficio

24 persone = 2,2 Mio EUR (2010)

60 persone = 4,6 Mio EUR (2011)

80 persone = 7,2 Mio EUR (2012)

94 persone = 8,8 Mio EUR (2013)

Tali importi sono calcolati sulla base di 122.000 EUR all'anno per gli agenti temporanei e di 64.000 EUR per gli agenti contrattuali. Per il personale assunto nell'anno il calcolo è effettuato basandosi su 6 mesi, tranne il primo anno per il quale il calcolo è basato su 9 mesi.

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

NON APPLICABILE

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n.	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
1. 1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzia esecutiva[52]							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- intra muros							
- extra muros							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

[52] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Calcolo basato sul punto 8.2.1

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (18 01 01)	0,976	0,976	0,976	0,610		3,538
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,976	0,976	0,976	0,610		3,538

Calcolo – ***Funzionari e agenti temporanei***

AD/AST – 122.000 EUR all'anno X 8 persone = 976.000 EUR (2010, 2011 e 2012)

AD/AST – 122.000 EUR all'anno X 5 persone = 610.000 EUR (2013)

Calcolo – ***Personale finanziato con l'art XX 01 02***

Non applicabile

8.2.6. Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Si tratta di spese amministrative per il personale della Commissione sopra menzionato, quindi da discutere prima di indicare degli importi.

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni	0,010	0,025	0,025	0,025			0,085
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati[53]							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2. 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,010	0,025	0,025	0,025			0,085

Calcolo – ***Altre spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento***

Missioni dei funzionari per partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione e/o del comitato esecutivo (il costo effettivo dipenderà dal luogo in cui avrà sede l'agenzia. Stima di 10 missioni nel 2010 e 25 missioni per gli altri anni.

[53] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.